

## *Il “codice rosso” e l’importanza della formazione obbligatoria della polizia giudiziaria*

*Fabiola Furnari*

1. La legge 69/2019 che, sin dalla sua recentissima emanazione, ha suscitato non poco clamore ed è stata temuta anche per il pericolo di un crescente ed esponenziale numero di denunce, ed in generale del livello già alto di allarme, e di allarmismo, e di risulta per un conseguente “ingolfamento” della macchina della giustizia, possiamo dire rappresenti la prosecuzione ed il rafforzamento della legislazione del 2013, già invero connotata in termini di lotta al fenomeno della violenza di genere, in quel periodo già ritenuto emergenziale e dunque trattato con un decreto di urgenza, al pari del fenomeno del terrorismo.

A prescindere dall’effettivo, o meno, aumento delle notizie di reato, degli arresti in flagranza e delle richieste di misure cautelari, un dato è tuttavia certo e cioè che la novella legislativa ha incrementato gli adempimenti ed ha dettato tempi stretti, senza tenere conto delle risorse disponibili, ragion per cui, come evincibile dalla stragrande maggioranza delle linee guida predisposte dagli uffici di Procura, si rende necessario, proprio per una sua attuazione soddisfacente, un ingente impegno delle varie professionalità impegnate nel contrasto, ed un sempre maggiore lavoro sinergico, ossia svolto in cooperazione da tutti coloro, nessuno escluso, che siano in grado di percepire la gravità di questi reati e che abbiano comunque un ruolo, sia pure non istituzionale.

Si pensi, solo a titolo esemplificativo, all’importanza che possono avere le denunce dei vicini di casa, come le testimonianze che provengano dai contesti di parenti ed amici, prossimi alla vittima, laddove pronti a collaborare, e non, al contrario, in un’ottica di dannosi stereotipi e pregiudizi, invece inclini a sdrammatizzare, giustificare e coprire, ed ancora, si rifletta sul compito fondamentale assolto dai centri antiviolenza e dai servizi delle pubbliche istituzioni cui, sempre più, è demandato di accogliere le vittime, di accompagnarle ed assisterle nei loro bisogni primari, anche economici, e non solo nel delicato momento della

denuncia, o nella fase immediatamente successiva, ma lungo tutto l'iter processuale, anche per scongiurare il rischio che le parti offese, anche perché lasciate sole, ridimensionino via via il loro racconto, e che il processo, dunque, anche a causa di ciò, si concluda con sentenza assolutoria.

Oggi, quindi, dalle nuove disposizioni normative perviene alla Autorità giudiziaria ed alla Polizia Giudiziaria la chiara indicazione di assegnare alla trattazione dei reati cd. Codice Rosso assoluta speditezza, trattazione prioritaria ed adeguate risorse.

Ed in questo senso, gioco rilevante, e da incentivare, a livello istituzionale, sarà anche quello di una costante interrelazione tra le vari competenze, e, per così dire, una sempre maggiore saldatura della cooperazione della magistratura con le forze di polizia, attraverso strumenti operativi, invero già positivamente escogitati, come la cd protocollazione ed il lavoro "di rete", sempre intesi, sia chiaro, nel rispetto delle competenze e dei ruoli rispettivi, e con la finalità condivisa di arginare il fenomeno, sempre più tristemente dilagante, e con l'obiettivo unitario, che è innanzitutto quello della protezione della vittima, che non deve mai cedere il campo a quello, altrettanto importante, della repressione e della punizione del colpevole.

2. Il legislatore del codice sperimenta, come notorio, una serie di modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e ad altre disposizioni in materia, nell'alveo dei 21 articoli nei quali il testo si struttura, stilando un vero e proprio catalogo di reati, per il cui contrasto vengono concepite significative e mirate modifiche del codice di procedura penale, con l'intento specifico, come testualmente si legge nel disegno di legge, *di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale, e conseguentemente, accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime... le [...] esigenze di completezza della tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, dunque, sono alla base degli interventi di modifica alle norme del codice di procedura penale.*"

In particolare, si legge nella relazione: *"Il disegno di legge recante "Modifiche al Codice di procedura penale: disposizioni in materia di*

*tutela delle vittime di violenza domestica e di genere" contiene interventi sul codice di procedura penale accomunati dall'esigenza di evitare che eventuali stasi, nell'acquisizione e nell'iscrizione delle notizie di reato o nello svolgimento delle indagini preliminari, possano pregiudicare la tempestività di interventi, cautelari o di prevenzione, a tutela della vittima dei reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e di lesioni aggravate in quanto commesse in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza".*

Ne deriva, dunque, già dai passaggi su riferiti, che gli obiettivi perseguiti consistono nel garantire l'immediata instaurazione e progressione del procedimento penale, così da condurre, ove necessario, nel più breve tempo possibile, all'adozione di provvedimenti "*protettivi o di non avvicinamento*, e da impedire che ingiustificabili stasi procedurali possano porre, ulteriormente, in pericolo la vita e l'incolumità fisica delle vittime.

Non mancano inoltre significative innovazioni al diritto penale sostanziale, date dall'inasprimento sanzionatorio per alcuni delitti, dalla rimodulazione di alcune aggravanti, dalla introduzione di nuove figure di reato, cosicché si delinea un catalogo di reati - alcuni, appunto, di nuova costituzione, altri, ossia la maggior parte, già esistenti - di violenza domestica o di genere (cd. reati "codice rosso") ed a questi si applicherà la nuova disciplina, atteso che per essi, in altri termini, si sancisce una sorta di presunzione assoluta di pericolosità, di talché diviene obbligatorio che venga loro assicurata una particolare forma di trattamento.

Nello specifico, essi sono:

- maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
- violenza sessuale (art. 609 bis c.p.) e relative circostanze aggravanti (art. 609 ter c.p.);
- atti sessuali con minorenni (art. 609 quater c.p.);
- corruzione di minorenni (art. 609 quinquies c.p.);
- violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c.p.);
- atti persecutori (art. 612 bis c.p.);
- diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612 ter c.p.);

- lesioni personali aggravate perché commesse contro ascendente, discendente, per motivi abietti e futili o con sevizie e crudeltà, in occasione della commissione dei delitti di maltrattamenti in famiglia, tratta di persone o violenza sessuale, o commesse dall'autore di atti persecutori, ovvero contro coniuge, convivente, persona legata da relazione affettiva, genitori, fratelli, affini in linea retta (artt. 582, 576, comma 1, nn. 2, 5 e 5.1 c.p., 577 c. 1 n. 1 e c. 2 c.p.);
- deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 582 e 583 *quinquies*, aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma).
- costrizione o induzione al matrimonio (art. 588 bis c.p.).

Inoltre, sono previsti come reato la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare (misure cautelari di cui agli artt. 282 *bis* e 282 *ter* c.p.p.) e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (ordine previsto dall' art. 384 *bis* c.p.p.).

3. Quanto alle novità del diritto processuale, la l. 69/2019 interviene, in primo luogo, sull'art. 347, co. 3, c.p.p., equiparando i reati di violenza di genere e domestica a quelli previsti dall'art. 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6).

La comunicazione della notizia di reato è data, dunque, dalla polizia giudiziaria al pubblico ministero "immediatamente", anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire, "senza ritardo", quella scritta, con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2".

Ed invero si deve immediatamente constatare come le prescrizioni, particolarmente quelle in materia di indagini preliminari, ove avulse da idonee e rafforzate dotazioni di mezzi e personale, potrebbero, in effetti, non centrare l'obiettivo, ossia non garantire, in modo certo, una effettiva rapidità di trattazione dei casi, considerato che il legislatore ha stabilito una procedura d'urgenza per così dire "standardizzata" che, atteso il numero elevatissimo delle segnalazioni di reato, ed unita alla purtroppo innegabile carenza di risorse, rischia di causare inevitabili rallentamenti e

ritardi, nella fase di investigativa, per i casi più particolari e delicati, vanificando, in definitiva, la stessa *ratio legis*.

Ciò può affermarsi, con un ragionevole margine di certezza, atteso che, prevedendo in astratto il c.d. codice rosso, sempre ed obbligatoriamente, termini di indagine strettissimi, questo porta ad una sostanziale equiparazione tra tutte le possibili denunce sporte, qualunque sia la loro ragionevole fondatezza.

Sorge pertanto - e qui ci si introduce più da vicino, sia pure indirettamente, verso il tema della formazione - l'esigenza di evitare simili rischiose conseguenze, mediante appropriati meccanismi e direttive, di talché, sin dal momento in cui viene raccolta la notizia di reato, e così via successivamente, sia consentita l'assoluta ed urgente prevalenza della trattazione di quelle vicende davvero suscettibili di porre a rischio concretamente o verosimilmente l'incolumità della persona offesa, anche in difetto di distinzioni normative al riguardo.

Quanto, nello specifico, alla Polizia giudiziaria, il nuovo disposto normativo dell'art. 1 che va ad integrare il comma 3 dell'art. 347cpp, come già rilevato, inderogabilmente stabilisce che, in ogni caso di intervento, la polizia giudiziaria dovrà attivarsi "immediatamente", quindi senza alcuna possibilità di valutare la sussistenza o meno di ragioni di urgenza, e che dovrà procedere, come previsto dal successivo art. 3, senza ritardo, al compimento degli atti di indagine delegati dal PM, ponendo nella disposizione della stessa A.G, la documentazione delle attività svolte.

4. Pertanto di fondamentale importanza, proprio per la stessa salvaguardia della *ratio legis* ed il temperamento ottimale di tutte le esigenze, appare la formazione, così da assicurare che la P.G., in considerazione dei compiti da assumere e tenuto conto della oramai tracciata presunzione assoluta di pericolosità ed urgenza, sia formata e specializzata per operare una cernita effettiva tra situazioni gravi e non, o di maggiore o minore pericolosità, selezione che sarà possibile attraverso una rigorosa, attenta valutazione delle situazioni di fatto, al momento dell'intervento, avuto anche riguardo agli indici di pericolosità,

tra i quali, certo, anche i precedenti penali ed i c.d. Reati sentinella, (quali i casi di lesioni aggravate, minacce...) stante che non di rado, come di comune esperienza, proprio alcuni reati di non apparente spiccata insidiosità possono, se non tempestivamente arginati e repressi, convertirsi in fattispecie criminose ben più gravi.

Alla formazione, dunque, è espressamente e puntualmente dedicato l'art. 5 della legge, mediante la previsione di attivazione di specifici corsi per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia Penitenziaria, tutti istituzionalmente impegnati nelle funzioni di pubblica sicurezza, per la prevenzione ed il contrasto dei reati in argomento, e nel trattamento penitenziario dei re e con indicazione delle modalità che dovranno seguirsi per la loro stessa attivazione, stabilendosi, infatti, già normativamente, che essi dovranno essere attivati dagli istituti di formazione dei diversi corpi, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, sulla base di contenuti omogenei che dovranno essere individuati con decreto del Presidente del consiglio, di concerto con i ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa, nonché con la prescrizione di obbligatorietà della frequenza dei corsi, per il personale che sarà individuato dalle diverse amministrazioni.

Una approfondita formazione ha rilievo, inoltre, anche per gestire l'attività di indagine delegata dal PM, già a partire dalla audizione della persona offesa, attività che, pur a seguito della nuova disciplina, resta delegabile, in quanto l'inserimento dei nuovi commi 2 bis e ter nell'art. 370 c.p.p. non l'ha sottratta dall'ambito di quanto possibile oggetto di delega del Pm, e da compiersi senza ritardo.

5. Corollario della novella, per questo specifico aspetto della formazione, sarà che la Polizia Giudiziaria – una volta avviato il percorso formativo - provvederà a trasmettere, unitamente alla informativa di reato per violenza domestica o atti persecutori gravi, oltre alla querela, anche le sommarie informazioni della vittima, circostanziate e corredate da una scheda dettagliata, comprendente la valutazione del rischio e gli avvisi ex art. 90 bis c.p.p., nonché tutte le indagini compiute a riscontro (si pensi, a titolo esemplificativo, alla acquisizione di certificati medici o

sommario informazioni di vicini, parenti e testimoni, eventuali accertamenti sul nucleo familiare delle parti coinvolte...); in tal modo, ancor prima della iscrizione, ossia della apertura del fascicolo processuale, le indagini giungeranno al P.M. pressoché complete, e provviste di elementi idonei a giustificare sin da subito, anche nel previsto termine dei tre giorni, l'adozione di ogni necessario provvedimento.

Se così avverrà, peraltro, l'obbligo del P.M. di sentire nuovamente la persona offesa, entro tre giorni, si tradurrebbe in un invece scongiurabile ritardo nella doverosa emissione, laddove ne ricorrano i presupposti, anche di una idonea misura custodiale, a tutto danno, dunque, della vittima, e con pregiudizio alla stessa riservatezza delle indagini. E' questo, del resto, come si sa, il caso in cui l'art. 362 c.p.p. novellato esclude la sussistenza dell'obbligo di sentire la p.o. nei tre giorni, sull'assunto logico e prevedibile che la rinnovazione delle dichiarazioni, a distanza di pochi giorni, sia non soltanto inutile, perché verosimile che la persona offesa non potrà aggiungere altro a quanto in precedenza davvero prossima abbia già dichiarato, ma persino deleterio per la stessa vittima, potendo determinarsi, in suo danno, proprio quella *vittimizzazione secondaria* di tipo processuale, che, come prescritto anche a livello di normativa sovranazionale, con una serie di raccomandazioni "ad hoc", va impedita il più possibile. Pur alla luce di quanto sin qui detto, cionondimeno va ribadito come non possa ritenersi che l'automatismo introdotto dal legislatore-fondato su una "presunzione legale" di urgenza dell'adempimento investigativo-, sottenda una presunzione legale di "fondatezza in ogni caso" delle notizie di reato trasmesse, così perciò, di fatto, vincolando le determinazioni del P.M., circa l'esercizio dell'azione penale. E' infatti escluso che, a seguito della novella, il P.M. sia obbligato a sentire la persona offesa, anche nei casi (non infrequenti nella prassi giudiziaria) in cui apprezzi, *prima facie*, l'infondatezza della notizia di reato e, quindi, anche quando l'atto istruttorio, non solo non sia urgente, ma risulti addirittura inutile.

E' però un dato indiscutibile che, da un punto di vista prettamente applicativo/pratico, le prescrizioni del codice rosso si traducano in una esigenza comune agli uffici requirenti italiani, ossia quella di dotarsi di

linee guida, simili tra loro, se non addirittura omogenee, con le quali, tra gli altri aspetti, si ponga cura alle modalità, attraverso le quali, nel concreto, la PG procederà ad “interfacciarsi” con gli uffici requirenti, per tentare di ottenere il massimo profitto, in termini di utilità investigativa, dalle nuove disposizioni, innegabilmente restrittive.

Come si ricava dal testo di legge, qui da richiamare, ed in sua ottemperanza, è previsto, dunque, nelle linee guida che immediata dovrà essere la comunicazione, anche orale al Pm di turno, per i delitti di violenza sessuale, e per tutti quelli che richiedono direttive urgenti, parimenti immediato il deposito della comunicazione della notizia di reato, qualora la PG ravvisi, nei fatti, l’opportunità di adottare una misura cautelare, e dunque altrettanto immediata l’interlocuzione con il Pm assegnatario del procedimento, per esporre fatti e ragioni di urgenza, tempestivo (dunque non immediato) sarà invece il deposito delle altre comunicazioni di reato.

6. Dunque è proprio in questa delicata fase nella quale, sostanzialmente, la PG, fatte salve le doverose interlocuzioni con l’autorità giudiziaria, “gestisce” il caso, che più si avvertono le possibili carenze organizzative, colmabili, appunto, attraverso una adeguata formazione e specializzazione.

Ed infatti è un dato scontato che l’immediata comunicazione, orale o per iscritto, mancante di quanto necessario al Pubblico Ministero per apprezzare in pieno la necessità o meno di tutelare la vittima, e con quale effettiva urgenza, significa adempiere, solo in modo formale, alla lettera ed alla *ratio* della legge.

E’ allora dato chiaro che, in questa ottica, nella quale è necessario che al Pubblico Ministero pervengano, da parte della P.G. intervenuta, tutte le informazioni che ritiene utili per assumere una immediata decisione, giocano un ruolo di predominante importanza, tanto la corretta e completa valutazione del quadro complessivo nel quale si inserisce e sviluppa la violenza, quanto la raccolta di un numero quanto più possibile soddisfacente di informazioni, nei casi nei quali a sentire la persona offesa abbia provveduto la PG.

Sotto il primo aspetto, sono da valorizzare tanto la corretta e completa valutazione dei c.d. indici di pericolosità, quanto quella dei c.d. reati sentinella, e dunque emerge, in tutta la sua portata, l'esigenza di uno studio che tenga conto dello scenario complessivo dei fatti, e non solo della vicenda in sé e per sé, che la PG ha potuto per così dire "fotografare", al momento dell'intervento.

Sotto il secondo aspetto, è necessario fare attenzione al tipo di domande che la PG dovrà porre, domande eventualmente formulate dalla stessa A.G, o, autonomamente, dalla P.G, se appunto opportunamente formata e specializzata, così da inquadrare correttamente, attraverso le domande stesse, gli episodi denunciati ed individuare e contestualizzare, conseguentemente, l'ambito da esplorare; sotto detto aspetto, appare anche indispensabile che, individuato il *fumus* di violenza (e che non si tratti di mera lite familiare), la P.G. fornisca tutte le informazioni utili per assicurare una tutela effettiva, quale la collocazione in una struttura protetta, e l'assistenza psicologica o medico-legale.

7. Dunque, come del resto previsto a livello di linee guida nazionali, da parte degli uffici requirenti, e nulla togliendo anche alla importanza operativa dei vari protocolli stilati tra magistratura e forze dell'ordine, già vigenti, ed anche preesistenti rispetto allo stesso codice rosso, ed anzi dagli stessi attingendo, quali fonti collaudate, per un effettivo successo dei percorsi di specializzazione, ogni forma di comunicazione -orale o con atto scritto depositato in Procura- deve contenere chiaramente, perché sia proficua la collaborazione con l'A.G, in uno alle sommarie informazioni della persona offesa (anche, se del caso audioregistrate, pur con l'uso di un comunissimo smartphone) riferimenti specifici, tra gli altri, ad una serie di indici di pericolosità, che prima di tutto possono servire a comprendere se si sia in presenza di un fatto episodico di violenza, o invece della manifestazione di una più complessa storia di maltrattamenti e abusi.

In questo senso pertanto - come peraltro previsto nel c.d. protocollo EVA (esame violenze agite), adottato dalla Polizia di Stato a far data dal mese di gennaio del 2017 - avrà un ruolo di fondamentale importanza la

raccolta, da parte della stessa PG, delle tracce rinvenute all'atto dell'intervento e la loro memorizzazione, nonché l'inserimento nella banca dati delle forze di polizia (SDI), sotto forma di dati, di ciò che si constata, in tutti i più minimi dettagli, cosicché si acquisirà patrimonio conoscitivo prezioso, anche per il caso di successive, eventuali aggressioni, in un'ottica pragmatica di monitoraggio.

E dunque sarà cura della P.G, all'atto dell'intervento, provvedere a registrare ed annotare, a titolo esemplativo : le modalità del fatto denunciato; le corrette generalità della persona offesa e del denunciato, comprensive dei luoghi di attuale residenza/domicilio; l'eventuale presenza di armi, o precedenti relative segnalazioni ; se trattasi di soggetti che hanno in corso causa di separazione (anche di fatto) o divorzio, anche alla luce delle nuove comunicazioni previste dalla normativa, tra giudice penale e giudice civile; l'eventuale presenza di minori ai fatti denunciati; se vi sia reiterazione delle condotte denunciate; e quale l'epoca delle condotte violente o persecutorie e le motivazioni; se vi sia stato precedente ammonimento del Questore; se vi sia documentazione clinica o medica attinente ai fatti per i quali vi è intervento, così come anche relazioni provenienti dai servizi sociali (SERT, ad esempio, e servizi assistenziali vari);quant'altro reputato utile e conducente alla specificazione dei fatti denunciati.

Fermo restando allora che i protocolli di fatto già esistono e sono in uso quali prassi operative certamente virtuose, cionondimeno le disposizioni sulla formazione sono importanti, non potendosi trascurare il fatto che la formazione e la specializzazione siano state previste dalla legge in termini di obbligatorietà.

Viene da pensare che ciò sia dipeso dal fatto di avere il legislatore spostato l'attenzione sulle realtà meno centrali, quelle più periferiche, per ciò stesso magari meno permeabili al recepimento dei protocolli, forse per mancanza di sufficienti mezzi e delle dovute risorse, e purtroppo non immuni dal registrato incremento della criminalità "da codice rosso".